

Codice A1817B

D.D. 26 gennaio 2021, n. 187

**Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di un palancoato temporano inerente l'intervento di "Realizzazione infrastrutture per il collegamento pedonale tra il comune di Lesa (NO) e di Belgirate (VB)" (già autorizzato con DD A18-1331 del 19/05/2020) interessante le aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) censite al N.C.T. mapp.li 210 e 337 del Fg. 9. Richiedente: Unione di Comuni Collinar**



**ATTO DD 187/A1817B/2021**

**DEL 26/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di un palancoato temporano inerente l'intervento di "Realizzazione infrastrutture per il collegamento pedonale tra il comune di Lesa (NO) e di Belgirate (VB)" (già autorizzato con DD A18-1331 del 19/05/2020) interessante le aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) censite al N.C.T. mapp.li 210 e 337 del Fg. 9.  
Richiedente: Unione di Comuni Collinari del Vergante.

In data 20/01/2021 con nota protocollo n° 504 (prot. di ricevimento n. 2657/A1817B del 20/01/2021) l'Unione di Comuni Collinari del Vergante, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di un palancoato temporano inerente l'intervento di "Realizzazione infrastrutture per il collegamento pedonale tra il comune di Lesa (NO) e di Belgirate (VB)" (già autorizzato con DD A18-1331 del 19/05/2020) interessante le aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) censite al N.C.T. mapp.li 210 e 337 del Fg. 9.

All'istanza è allegato il file degli elaborati grafici firmato digitalmente dall'Ing. W. Ricca in base al quale è individuata l'occupazione dell'area di che trattasi.

Dall'esame degli elaborati presentati, l'occupazione temporanea dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- DD A18-1331 del 19/05/2020

*determina*

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché all'Unione di Comuni Collinari del Vergante possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'esecuzione di un palancoato temporaneo inerente l'intervento di "Realizzazione infrastrutture per il collegamento pedonale tra il comune di Lesa (NO) e di Belgirate (VB)" (già autorizzato con DD A18-1331 del 19/05/2020) interessante le aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) censite al N.C.T. mapp.li 210 e 337 del Fg. 9.

L'occupazione temporanea, ferme restando le condizioni indicate nella DD A18-1331 del 19/05/2020 per la realizzazione del collegamento pedonale, dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file allegato all'istanza in questione che, debitamente controfirmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione temporanea delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
4. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni

nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:  
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'